



03.

LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
E GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

PANORAMICA SULLE CERTIFICAZIONI (SOGETTI ABILITATI)

Per accedere ai benefici, è necessario presentare al GSE apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente:

- **Certificazione ex ante**, che attesti la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.
- **Certificazione ex post**, comprovante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

I **soggetti terzi indipendenti¹⁰ abilitati** al rilascio delle certificazioni sono:

- a) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- b) le Energy Service Company (ESCO), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

Per le sole PMI, le spese sostenute per le certificazioni potranno essere calcolate in aumento del credito d'imposta per un importo fino a 10.000 €.

¹⁰Tali soggetti sono tenuti a dichiarare e sottoscrivere la propria terzietà ed indipendenza. Inoltre, il Certificatore deve essere completamente indipendente dall'impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.



LA PROCEDURA

Per poter accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0, l'impresa deve:

1. Inviare al GSE, accedendo al portale Transizione 5.0 dell'Area Clienti GSE¹¹, una **comunicazione preventiva** concernente la descrizione del progetto di investimento, gli investimenti agevolabili ed il relativo ammontare nonché l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante. Tra gli allegati obbligatori di questa prima comunicazione vi è anche la sopracitata certificazione ex ante.
2. Entro 5 giorni¹² dalla presentazione della comunicazione preventiva, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo prenotato, l'impresa presenta una **comunicazione intermedia**¹³ tramite la quale dimostra sia l'effettuazione di tutti gli ordini e la relativa accettazione da parte dei rispettivi venditori, che il pagamento di acconti pari ad almeno il 20 % del costo di ciascuno degli investimenti che compongono il progetto.
4. Entro 5 giorni il GSE convalida la **comunicazione di avanzamento**.
5. A seguito del completamento del progetto di innovazione, da concludere in ogni caso entro il 31 dicembre 2025, l'impresa presenta, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, la **comunicazione di completamento** contenente tutte le informazioni necessarie sul progetto completato.

Tra gli allegati obbligatori da produrre sulla piattaforma del GSE vi sono anche:

- La **certificazione ex post** attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante;
 - L'attestato comprovante il possesso della perizia asseverata che attesti l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e la loro rispondenza alle categorie di beni di cui agli Allegati A e B alla Legge di Bilancio 2017;
 - L'attestato comprovante il possesso della certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
6. Entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di completamento, il GSE comunica all'impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

Se, al termine del progetto di innovazione, l'impresa non avrà raggiunto gli obiettivi di efficienza energetica minima richiesti ma avrà acquistato comunque beni in ottica Industria 4.0, potrà beneficiare degli attuali incentivi di Transizione 4.0.

11 L'accesso è consentito esclusivamente tramite SPID.

12 Previa verifica da parte del GSE del corretto caricamento dei dati, della completezza documentale e delle informazioni rese nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili.

13 Per i soli progetti già conclusi alla data di presentazione della comunicazione preventiva, sarà possibile saltare la comunicazione intermedia e passare direttamente alla comunicazione di completamento.



L'ONERE DOCUMENTALE

Le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute a **conservare la documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture, i DDT e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere apposita dicitura con espresso riferimento all'art. 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19 e ss.mm.ii.

Inoltre, l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta fino ad un massimo di 5.000 €.

FRUIZIONE

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, presentato modello F24, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025: l'ammontare del credito d'imposta non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 è successivamente utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Pena lo scarto dell'operazione di versamento, l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito maturato comunicato all'impresa dal GSE.

CONTROLLI, DECADENZA E RECUPERO


Il GSE effettua le verifiche documentali ed i controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva. Tali controlli sono relativi alla congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante.

È inoltre prevista la possibilità di decadere dalle agevolazioni e pertanto restituire le eventuali quote di credito fruito, per variazioni, incoerenze e mancato mantenimento dell'efficienza che dovessero verificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione.

Tra le variazioni sono comprese anche quelle relative allo spostamento dei beni in strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.



LE SCADENZE IN SINTESI



RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

Decreto interministeriale 24 luglio 2024 - Modalità attuative del Piano Transizione 5.0

Decreto direttoriale 6 agosto 2024 - Termini e modalità presentazione domande

Circolare operativa 16 agosto 2024 - Chiarimenti tecnici utili alla corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa

Decreto direttoriale 11 settembre 2024 - Presentazione comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione

Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429 - Modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0